

**REGOLAMENTO (CE) N. 668/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**dell'11 aprile 2003**  
**concernente l'autorizzazione a tempo indeterminato di un additivo nei mangimi**  
**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1756/2002 <sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 3 e 9 D,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 70/524/CEE stabilisce che nessun additivo può essere immesso in circolazione senza che sia stata rilasciata un'apposita autorizzazione comunitaria.
- (2) È consentito il rilascio di un'autorizzazione a tempo indeterminato per l'utilizzazione di un additivo già autorizzato nei mangimi, purché siano soddisfatte le condizioni previste nell'articolo 3 A di suddetta direttiva.
- (3) Il preparato a base di enzimi oggetto del presente regolamento è stato autorizzato per la prima volta a titolo provvisorio dal regolamento (CE) n. 1436/98 della Commissione <sup>(3)</sup>, in conformità alla direttiva 93/113/CE del Consiglio <sup>(4)</sup>, sulla scorta del parere favorevole del comitato scientifico per l'alimentazione animale, concernente in particolare la sicurezza del prodotto. L'autorizzazione provvisoria di questo additivo è stata prorogata al 30 giugno 2004 <sup>(5)</sup>, in conformità alla direttiva 70/524/CEE.
- (4) L'impresa produttrice ha presentato nuovi dati a sostegno di una richiesta d'autorizzazione a tempo indeterminato del preparato a base di enzimi oggetto del presente regolamento.
- (5) Il 4 dicembre 2002, il comitato scientifico per l'alimentazione animale ha espresso un parere favorevole circa l'efficacia del preparato a base di enzimi alle condizioni stabilite nell'allegato.

- (6) Tenuto conto del parere del comitato, l'esame della richiesta d'autorizzazione presentata per il preparato a base di enzimi dimostra che sono soddisfatte tutte le condizioni previste dall'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE. Il preparato dovrebbe pertanto essere autorizzato a tempo indeterminato.
- (7) L'esame della richiesta rivela che occorre attenersi a determinate procedure per proteggere i lavoratori da un'esposizione all'additivo che figura nell'allegato. Tale protezione dovrebbe, tuttavia, essere garantita dall'applicazione della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro <sup>(6)</sup>.
- (8) Le disposizioni previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

*Articolo 1*

Il preparato appartenente al gruppo «enzimi» indicato in allegato è autorizzato ad essere utilizzato come additivo nei mangimi alle condizioni stabilite nel suddetto allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2003.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 265 del 3.10.2002, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 191 del 7.7.1998, pag. 15.

<sup>(4)</sup> GU L 334 del 31.12.1993, pag. 17.

<sup>(5)</sup> Ultima proroga nel regolamento (CE) n. 2200/2001 della Commissione (GU L 299 del 15.11.2001, pag. 1).

<sup>(6)</sup> GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

ALLEGATO

N. (o n. CE)	Additivo	Designazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Validità dell'autorizzazione
					Unità d'attività/kg di alimento completo			
<b>Enzimi</b>								
1601	Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8	Preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi ed endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da <i>Aspergillus niger</i> (NRRL 25541) con un'attività minima di:  endo-1,3 (4)-beta-glucanasi 1 100 IU <sup>(1)</sup> /g  endo-1,4-beta-xilanasi 1 600 IU <sup>(2)</sup> /g	Polli da ingrasso	—	endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 138 U  endo-1,4-beta-xilanasi: 200 U	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato a mangime granulare  2. Dose raccomandata per kg di alimento completo: endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 138 U endo-1,4-beta-xilanasi: 200 U  3. Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto arabinoxilani e beta-glucani), ad esempio regime alimentare misto contenente cereali (orzo, frumento, segale, triticale)	A tempo indeterminato

<sup>(1)</sup> IU è il quantitativo di enzima che libera 1 microgrammo molecola di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio) a partire da beta-glucano d'avena, al minuto, con pH 4,0 e a 30 °C.

<sup>(2)</sup> IU è il quantitativo di enzima che libera 1 microgrammo molecola di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) a partire da xilano d'avena, al minuto, con pH 4,0 e a 30 °C.